

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 319

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - MURA - MUNDULA

il 6 aprile 2022

Interventi a sostegno delle persone affette da fibromialgia. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2019

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La sindrome fibromialgica (FBM), è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e da affaticamento che colpisce approssimativamente 2 milioni di italiani, di cui circa 2 mila sono sardi. Oltre al dolore multi distrettuale cronico, sono presenti molteplici sintomi di accompagnamento, fra cui stanchezza aumentata cronica (fatigue), disturbi della qualità del sonno (risveglio, non ristoratore), disfunzioni cognitive con specifico coinvolgimento della working memory (fibro-fog), somatizzazioni viscerali (colon irritabile), ridotta sopportabilità degli stimoli sensoriali forti (luce, rumori), ridotta mobilità e depressione.

Per quanto riguarda l'epidemiologia, i lavori scientifici internazionali più accreditati concordano nel sostenere una prevalenza molto maggiore nel sesso femminile con picco di esordio nell'età giovane adulta. La sindrome fibromialgica è stata inquadrata, dall'OMS, tra le patologie da dolore cronico diffuso il quale, a differenza del dolore acuto, perde il suo molo di allarme e di protezione e diviene una vera e propria patologia. Il dolore cronico colpisce, in Europa, un adulto su cinque (19 per cento) e la sua prevalenza è in crescita. Per la sindrome fibromialgica sono stati elaborati criteri diagnostici attraverso Gruppi internazionali di studio riuniti in Consensus Conference Internazionale, che hanno affrontato i temi di una patogenesi non del tutto spiegata, contraddistinta da sensibilizzazione centrale con disfunzione dei neuro-circuiti coinvolti nella percezione, trasmissione e processamento del dolore. Benché la fibromialgia non abbia dirette implicazioni sull'aspettativa di vita, le persistenti limitazioni da essa derivate, implicano la necessità di intervenire non solo per controllare il dolore, ma anche per il ripristino almeno parziale dell'autonomia del paziente, con il miglioramento della qualità generale di vita e dell'autosufficienza.

La spesa per singolo ammalato, derivante dal trattamento della terapia farmacologica (per il trattamento Multitarget therapies, analgesico, antidepressivo, miorilassante, sedativo-ipnotico e anti-

convulsivo), è piuttosto rilevante ed in gran parte non risulta rimborsabile dal servizio sanitario nazionale.

In ambito regionale, la legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), ha previsto il riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica, progressiva e invalidante e l'adozione di provvedimenti finalizzati all'esenzione, per i residenti della Regione, dalla partecipazione al costo per prestazioni fornite dal servizio sanitario regionale. Nelle more che sia approvata una specifica legge nazionale sul tema, al fine di assicurare tutela ed omogeneità di trattamento a tutti i cittadini affetti da fibromialgia su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno assicurare in ambito regionale misure di sostegno economico volte a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini affetti da fibromialgia. Si stima in circa 2 milioni di euro la dotazione finanziaria necessaria per garantire un ristoro pari a 800 euro annui per ogni ammalato residente in Sardegna.

La presente proposta di legge modifica in parte la su richiamata legge regionale n. 5 del 2019 con l'obiettivo di dare seguito alle raccomandazioni dell'OMS e del Parlamento europeo ed è volta, nelle more che sia approvata una specifica legge nazionale sul tema, assicurando una qualche tutela a tutti i cittadini sardi affetti da fibromialgia. In particolare all'articolo 1 si modificano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2019 (Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia), inserendo un ulteriore articolo 7 bis che istituisce in via sperimentale una indennità a sostegno dei soggetti affetti da fibromialgia e ne definisce le procedure di erogazione. L'articolo 2 individua la copertura finanziaria pari ad euro 2 milioni con decorrenza dall'annualità 2022 in poi.

L'articolo 3 determina l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2019 (Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia) è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Fase transitoria)

1. La Regione nelle more della concreta attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in via provvisoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2023, istituisce un sostegno economico denominato Indennità regionale fibromialgia (IRS), volto a facilitare da un punto di vista economico il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

2. L'Indennità regionale fibromialgia (IRS), viene erogata nella forma di contributo a fondo perduto monetario una tantum, senza rendicontazione, dell'importo di euro 800, per ciascuno degli anni 2022, 2023, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

3. Ai fini dell'ottenimento dell'Indennità regionale fibromialgia (IRS), i cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia, che non ricevono altre sovvenzioni pubbliche per le medesime finalità, presentano domanda, unitamente al certificato medico attestante la sindrome fibromialgica, presso il comune di residenza entro il 1° giugno di ciascuna delle annualità previste, mentre i comuni inviano all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'elenco delle domande ammesse entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. I termini di conclusione del provvedimento sono fissati in novanta giorni, salvo proroghe, nei termini di legge, motivate da esigenze istruttorie."

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 2.000.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle risorse iscritte in conto alla missione 13 - programma 01 - titolo 1.

3. A decorrere dall'anno 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nei limiti delle risorse del Fondo per la non autosufficienza annualmente stanziato con la legge di bilancio nella missione 12 - programma 02 - titolo 1.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).